



Comune di Fauglia

Provincia di Pisa

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEL LOCALE POSTO IN VIA CHIOSTRA PRIMA N, 3

per il periodo di 3 anni, per favorire un'operazione di socializzazione, di incontro tra generazioni e per stimolare il passaggio di valori culturali e antichi mestieri caratteristici della nostra comunità secondo il principio della co-progettazione di cui all'art. 55 del D.Lgs. 117/2017.

L'anno DUEMILADICIOTTO (_____) il giorno _____ del mese di _____ nella Casa Comunale;

TRA

COMUNE DI FAUGLIA con sede in Fauglia (PI), Piazza Trento e Trieste 4, P.IVA 00389450503 rappresentato da Dott. Massimiliano Bacchiet nato a Cascina (PI) il 20/02/1969 in qualità di Responsabile del Settore III di questo Comune, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto dell'Ente che rappresenta, ai sensi delle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia ed in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 12/04/2018 e della Determinazione n. _____ del _____;

E

L'Associazione _____ con sede in Fauglia (PI), Via _____ n. _____, Codice Fiscale _____ e Partita IVA _____, rappresentata da _____ nato/a a _____ il _____, in qualità di Presidente della medesima associazione di seguito denominato "Concessionario";

Premessa

a) Il Comune di Fauglia ha la disponibilità di locali ubicati in Fauglia, Via Chiostra Prima n.3
b) In conformità a quanto disposto con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 12/04/2018 e della Determinazione n. _____ del _____, in detti locali verrà svolto un progetto dall'Associazione con le modalità ed i termini previsti nel bando approvato con suddetta determina, che qui viene integralmente richiamato ed accettato dalle parti firmatarie anche con riferimento agli obblighi e diritti in esso richiamati, anche se non materialmente allegato al presente contratto.

richiamati:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo settore";
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a)

dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;

- quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

- il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);

- il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);

- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;

- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

premesso, inoltre, che:

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";

- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:

- l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);
- il possesso di requisiti di moralità professionale;
- il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

premesso, infine, che:

- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

- dal giorno _____ al giorno _____ è stato pubblicato, sul sito istituzionale www._____, in

"amministrazione trasparente", uno specifico "Avviso pubblico", per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'ente;

- svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l'Associazione non lucrativa denominata _____ per lo

svolgimento del servizio descritto nell'avviso e nella presente convenzione;

- l'Associazione ha quali prioritari scopi sociali basati su sette principi fondamentali quali: umanità, neutralità, imparzialità, indipendenza, volontariato, unità e universalità;

- l'Associazione è iscritta nel registro dal _____;
 - lo schema della presente è stato approvato con Determina n. del
- Tanto richiamato e premesso, Comune ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

Il Comune di Fauglia concede in uso gratuito a _____ i locali e le attrezzature del locale ubicato in Fauglia, Via Chiostra Prima n.3.

ART.2 – DURATA E TEMPI DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data di consegna dell'immobile alla Associazione, con termine 30 Aprile 2021. Alla scadenza, la convenzione non sarà automaticamente rinnovabile

ART. 3 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si impegna a rispettare integralmente tutte le prescrizioni contenute nel Bando per la gestione di un locale comunale ai fini della realizzazione di un progetto di incontro generazionale. In particolare

- i locali devono essere utilizzati in modo corretto, osservando tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia se ed in quanto applicabili e compatibili;
- i locali devono essere mantenuti in condizione di pulizia, igiene e funzionalità;
- è fatto obbligo di custodire e vigilare sui locali e sulle attrezzature durante l' uso, non accumulando materiale infiammabile o comunque pericoloso nei locali oggetto di concessione;
- è fatto obbligo di impedire l'accesso ai locali a coloro che non partecipano all'attività per la quale il Locale è stato concesso in uso;
- è fatto divieto di introdurre nei locali materiali o cose che possano essere oggetto di pericolo per i fruitori degli ambienti e delle attrezzature;
- è fatto obbligo di segnalare tempestivamente al Comune di Fauglia eventuali danni, guasti, malfunzionamenti od anomalie riscontrate all' interno dei locali;
- l'uso delle attrezzature all'interno del Locale è libero e gratuito e deve avvenire nel rispetto dell' integrità e del buon funzionamento della attrezzature stesse;
- i locali devono essere lasciati in condizioni di pulizia ed ordine;
- è vietato duplicare le chiavi di accesso al Locale o consegnare le stesse a terzi;

Il Comune a mezzo dei propri funzionari può effettuare verifiche e controlli in qualsiasi momento, senza formalità e senza preavviso alcuno

E' vietato al Concessionario sub-concedere, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente convenzione pena l'immediata risoluzione del contratto e conseguente rivalsa sul concessionario per qualunque danno subito dal Comune per tale fatto.

Il Concessionario si impegna ad assumere i fronte al Comune di Fauglia la responsabilità di tutti gli eventuali danni prodotti a cose e/o a persone nei locali stessi durante il periodo di assegnazione e di conseguente utilizzo dei locali, sollevando il Comune di Fauglia da ogni e qualsiasi azione e pretesa da chiunque avanzata.

Il Concessionario, inoltre, si obbliga ad effettuare l'utilizzo dell'immobile comunale in maniera scrupolosa, secondo quanto stabilito dal progetto presentato in sede di richiesta di assegnazione dei locali e nel rispetto delle normative vigenti; inoltre si obbliga all'osservanza, ove necessario, delle disposizioni vigenti in materia contributiva, di assicurazioni sociali, di infortuni sul lavoro nonché derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi di lavoro della categoria o della zona ove si svolge l'utilizzo dei locali stessi.

Il richiedente è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale e di coloro che usufruiscono della struttura, tenendo indenne e sollevato il Comune da ogni responsabilità e conseguenza derivante da eventuali infortuni.

L'Associazione provvede alla gestione ordinaria del locale e si obbliga a mantenerlo in buono stato

di efficienza, accollandosi integralmente i seguenti oneri minimi:

- a) la custodia del locale e delle attrezzature in esso eventualmente contenute;
- b) la pulizia del locale.
- c) la manutenzione ordinaria degli impianti, degli arredi o attrezzature eventualmente presenti nel locale.

L'Associazione prende atto che gli oneri minimi relativi alla manutenzione ordinaria del locale in gestione sono i seguenti:

- 1) Impianto elettrico: riparazione dei danni causati all'impianto per incuria o a motivo di apparecchiature elettriche di proprietà del gestore collegate all'impianto, sostituzione di lampadine, neon, etc;
- 2) Impianto idraulico e produzione di acqua calda: riparazione e sostituzione di tubazioni a vista, docce, rubinetti, scarichi, wc, ecc.;
- 3) Infissi: sostituzione di vetri e serrature. Nel caso poi si riscontrassero danni a porte e/o finestre dovuti a danneggiamenti, anche ad opera di terzi, l'Associazione che ha in gestione il locale è comunque tenuta a provvedere alla riparazione e/o sostituzione con oneri a proprio totale carico;
- 4) Arredi ed attrezzature: sostituzione in caso di danni e/o incuria provocati dal gestore o da terzi autorizzati dal gestore ad utilizzare il locale.

L'Associazione è obbligata a riconsegnare il locale alla scadenza o in caso di risoluzione della convenzione, libero da persone e/o cose ed in buono stato di manutenzione.

L'Associazione non può effettuare variazioni alle strutture presenti o crearne di nuove senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale al termine della convenzione non è tenuta ad alcun indennizzo alla Associazione per i lavori da questa effettuati a proprie spese, anche se espressamente autorizzati.

Sono inoltre integralmente richiamati e fatti propri nel presente atto tutti gli altri obblighi e condizioni di utilizzo dei locali di cui al Bando dell'Amministrazione Comunale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 06/04/2013.

ART.4 – REFERENTI

Il sottoscrittore del presente atto si impegna a comunicare per iscritto al Comune, prima dell'inizio delle attività, il nominativo di colui che, oltre a sè, è individuato quale Referente dell' Associazione, con il compito di vigilare sul corretto adempimento di quanto previsto nella presente Convenzione.

ART. 5 – RESPONSABILITA'

Il concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni diretti od indiretti a persone e cose, anche di terzi, verificatosi durante l'utilizzo del locale e delle attrezzature.

Art. 6 – REVOCA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione può essere revocata e cesserà di pieno diritto, con una semplice comunicazione scritta dal Comune, qualora il concessionario non rispetti gli impegni e le prescrizioni previste nel presente atto e nelle condizioni fissate dal bando approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 06/04/2013 e riconfermata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 14/04/2016.

Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente convenzione, si rinvia alle normative vigenti in materia.

Fauglia, _____

Associazione Centro Sociale Faugliese
EddaAmici di Edda

COMUNE DI FAUGLIA
Il Responsabile del Settore III